

# FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XX - N. 2 - marzo/aprile 2016

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Gaiardo O. snc - Borgo Valsugana (Tn) - Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

## Circolare informativa per i clienti

Articoli redatti da:

Studio Frizzera Piergiorgio

Studio Bortolotti Conci

Studio Zandonella - Schuster

Studio Demozzi - Studio Fronza Comm. Associati

Studio Michele Moser

Studio Degasperis Martinelli

Studio Roberto Buglisi

## SCADENZE! SCADENZE!

### 16 MARZO mercoledì

- Versamento unificato tributi e contributi
- **Tassa annuale libri sociali**

### 25 MARZO venerdì

- Elenchi intrastat: mensili

### 31 MARZO giovedì

- Comunicazione polivalente "acquisti da S. Marino" febbraio 2016
- **Mod. EAS (enti associativi): comunicazione telematica delle variazioni dell'anno precedente**

### 11 APRILE lunedì

- INPS personale domestico: trimestre precedente
- Elenchi clienti fornitori: operazioni effettuate nel 2015 contribuenti mensili
- BLACK LIST: invio comunicazione delle operazioni effettuate con paesi "black list" nel 2015 contribuenti mensili

### 18 APRILE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi

### 20 APRILE mercoledì

- Elenchi clienti fornitori: operazioni effettuate nel 2015 contribuenti diversi dai mensili
- BLACK LIST: invio comunicazione delle operazioni effettuate con paesi "black list" nel 2015 contribuenti diversi dai mensili

### 26 APRILE martedì

- Elenchi intrastat: mensili e trimestrali

### 29 APRILE venerdì

- **Imposta di bollo su documenti informatici: mod. F24 telematico**

## In questo numero:

- **LEGGE DI STABILITÀ:** aliquota IVA al 5% per le cooperative sociali
- **REVERSE CHARGE IVA:** prestazioni relative ad edifici e nuovi chiarimenti
- **BANDO INAIL:** incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro
- **IMMOBILI ABITATIVI E PRIMA CASA:** novità e nuove agevolazioni
- **MAXI AMMORTAMENTI:** novità
- **LEGGE DI STABILITÀ 2016:** alcune novità
- **REGIME FORFETARIO PER GLI AUTONOMI:** novità

## LEGGE DI STABILITÀ: aliquota IVA al 5% per le cooperative sociali

Dal 1° gennaio la legge di Stabilità ha introdotto una nuova aliquota IVA nella misura del 5% applicabile dalle cooperative sociali e loro consorzi per le prestazioni di carattere socio sanitario e assistenziali rese nei confronti dei soggetti appartenenti a determinate categorie protette.

La nuova aliquota IVA del 5% è applicabile alle prestazioni rese nei confronti delle seguenti categorie svantaggiate:

- anziani;
- inabili adulti;
- tossicodipendenti e malati di AIDS;
- handicappati psicofisici;
- minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
- persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo;
- persone detenute;
- donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

L'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta riguarda sia le prestazioni rese nell'ambito di contratti di appalto o di convenzioni, sia quelle erogate direttamente ai soggetti appartenenti alle categorie indicate. Sotto il profilo oggettivo, fruiscono dell'**aliquota agevolata del 5%:**

- le "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle prestazioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ..." (n. 18 dell'art. 10 co. 1 del DPR 633/72);
- le "prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti terminali" (n. 19 dell'art. 10 co. 1 del DPR 633/72);
- le "prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici ..." (n.20 dell'art. 10 co. 1 del DPR 633/72);
- le "prestazioni proprie dei brefotrofi,

orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n.326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie" (n. 21 dell'art. 10 co. 1 del DPR 633/72);

- le "prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie conosciute che erogano assistenza pubblica ...." (n. 27-ter dell'art. 10 co. 1 del DPR 633/72).

Per i contratti stipulati dalle cooperative sociali entro il 31.12.2015 rimane alternativamente applicabile l'aliquota agevolata del 4% ovvero il regime di esenzione. L'aliquota agevolata si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'1.1.2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016).

Per quanto sopra quindi:

- le cooperative non sociali e loro consorzi applicano per le prestazioni in esame l'aliquota IVA del 22%;
- per le cooperative sociali è stata eliminata la possibilità di optare per il regime di esenzione IVA, in alternativa all'applicazione dell'aliquota agevolata;
- per le cooperative non sociali, dall'1.1.2016, resta salva la possibilità di adottare il regime di esenzione per le prestazioni rientranti, sotto il profilo oggettivo, nella disciplina di cui all'art. 10 co. 1 del DPR 633/1972.

Lo scopo della modifica legislativa introdotta dall'art. 1, commi 960-963, L. n. 208/2015 è quello di eliminare l'incompatibilità dell'aliquota vigente (4%) rispetto alla normativa comunitaria.

DONATELLA FRIZZERA  
Organizzazione & Sistemi srl

## RASSEGNA STAMPA sintesi

### Redditometro anche per i titolari di reddito di lavoro dipendente

Anche il contribuente titolare di soli redditi di lavoro dipendente può essere assoggettato al redditometro. Non solo: nei suoi confronti il Fisco non è tenuto a produrre elementi di prova più specifici rispetto a quelli richiesti nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo.

A questi principi è approdata la commissione tributaria regionale di Roma - sezione staccata di Latina - con la sentenza n. 7101 del 28 dicembre 2015. Per i giudici laziali, in particolare, la condizione di lavoratore dipendente non esclude la legittimità dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, nel caso in cui la capacità di spesa del contribuente non sia congrua rispetto a quanto dichiarato. Nella fattispecie posta all'esame della commissione regionale, quindi, è stato rigettato il ricorso presentato dal contribuente.

*Italia Oggi del 13 febbraio 2016, pag. 29*

### Contribuenti forfetari e passaggio di regime

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto numerose novità al regime forfetario per effetto delle quali lo stesso è divenuto più vantaggioso per i contribuenti. È quindi da ritenere che, a partire dal 2016, numerosi contribuenti decidano di adottare tale regime.

L'adozione, con i conseguenti passaggi di regime, è stato inoltre favorito dai recenti chiarimenti forniti in occasione di Telefisco 2016.

*Circolare Monografica 11 febbraio 2016, n. 2328*

### Tassati al 5 per cento anche i forfetari "start up" che hanno iniziato l'attività nel 2015

Per effetto dell'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), le persone fisiche che dal 2016 intraprendono una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo possono optare per il regime forfetario (semprechè siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge), ma non più per quello dei minimi. Inoltre è possibile applicare l'imposta sostitutiva del 5 per cento anziché quella ordinaria del 15 per cento - per i primi cinque anni di attività se ricorrono le condizioni cosiddette "start up", e cioè quando il contribuente:

- non ha esercitato altra attività di impresa nel triennio precedente;
- la nuova attività non costituisce una mera prosecuzione di un'altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente;
- nel caso in cui si prosegua l'attività svolta in precedenza da un altro soggetto, ai fini della verifica del limite di ricavi rilevano anche quelli conseguiti dal dante causa.

L'imposta sostitutiva si applica nella misura del 5 per cento anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2015 in possesso dei requisiti "start up".

*Italia Oggi del 13 febbraio 2016, pag. 28*

### Nella Certificazione Unica anche l'anticipo del Tfr in busta paga

Nella parte della Certificazione Unica

## REVERSE CHARGE IVA: prestazioni relative ad edifici e nuovi chiarimenti

Come già anticipato nei precedenti numeri 2 e 3/2015 della presente rivista, la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), ha esteso il meccanismo del reverse-charge alle seguenti prestazioni di servizi, relative ad edifici:

- pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento.

Dal 1° gennaio 2015, chiunque effettua le prestazioni dei servizi sopra indicate, a favore di qualsiasi soggetto passivo Iva, deve emettere fattura senza applicazione dell'Iva, con l'annotazione "inversione contabile" ed eventualmente indicando gli estremi della norma (art. 17, c. 6, lettera a-ter, DPR 633/1972).

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 37/E del 22/12/2015, in risposta a specifici quesiti formulati dalle associazioni di categoria, per chiarire alcune questioni concernenti l'ambito applicativo della norma in esame.

In questa sede si sottolinea la risposta contenuta nel quesito posto al n. 3, in cui si domanda di chiarire quali siano i criteri per stabilire quando un'operazione è qualificabile come "cessione con posa in opera" - in quanto tale esclusa dall'ambito applicativo del reverse charge - e quando l'operazione è invece qualificabile come "prestazione di servizi", soggetta al meccanismo del reverse charge di cui alla lett. a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

La risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate affronta la scottante questione della distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi e richiama innanzitutto la circolare n. 14/E del 2015 in cui si precisa che devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 e risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E dell'11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007).

Tuttavia, numerosi dubbi sono stati sollevati in proposito dagli operatori del settore, anche agli effetti dell'applicabilità del meccanismo del reverse charge, in quanto non sempre è agevole distinguere quando un'operazione è qualificabile come cessione di beni con posa in opera accessoria e quando, invece, la stessa costituisca una prestazione di servizi.

A tal fine la citata circolare fornisce, sulla base

della recente giurisprudenza comunitaria e domestica, nonché della prassi dell'Amministrazione finanziaria, alcuni criteri interpretativi che possono essere di ausilio per la corretta qualificazione dell'operazione.

Con riferimento alla giurisprudenza comunitaria, richiama la sentenza della Corte di Giustizia del 29 marzo 2007, Causa C-111/05, in cui è stato precisato che, per qualificare l'operazione prevista, occorre esaminare, tra l'altro, l'importanza della prestazione di servizi rispetto alla fornitura del bene.

In particolare, i giudici comunitari evidenziano che è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero, se gli stessi siano diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente.

La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che, ai fini della qualificazione dell'operazione, il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato senz'altro obiettivo di cui si può tener conto, ma che il costo del materiale e dei lavori non può, da solo, assumere un'importanza decisiva.

In linea con l'orientamento della giurisprudenza comunitaria, l'Agenzia delle Entrate, in diversi documenti di prassi, ha precisato che la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. In sostanza, quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera (cfr. risoluzioni n. 164/E del 2007 e n. 148/E del 2007).

In particolare, la risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 ha chiarito che, nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare o quella di fare, occorrerà fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti.

In linea di principio, quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta a consentire la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz'altro qualificabile quale cessione con

posa in opera.

Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale.

Da ultimo, in linea con la prassi dell'Amministrazione finanziaria, la circolare segnala l'orientamento della giurisprudenza domestica, secondo cui occorre valutare se le parti abbiano inteso attribuire prevalenza all'attività lavorativa prestata o all'elemento della materia, senza che sia di per sé dirimente il dato oggettivo del raffronto tra valore della materia impiegata e valore dell'opera prestata (Cass. civ. n. 6925 del 21 aprile 2001 e n. 11602 del 2 agosto 2002).

In particolare, nella sentenza n. 6925 del 2001, il Supremo Collegio ha precisato che c'è appalto quando la fornitura della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adat-

tarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte.

Le considerazioni svolte nella circolare sopra analizzata vanno tuttavia **integrate con la verifica dell'attività svolta da chi realizza l'operazione**, al fine di stabilire la tipologia contrattuale posta in essere:

- se il soggetto passivo svolge **un'attività di produzione o commercio di beni**, la circostanza che ci sia una prestazione di posa non può modificare l'operazione (che rimane una cessione, mentre la prestazione resta un'operazione accessoria);
- diversamente, le **attività consistenti in prestazioni di servizi**, nelle quali vengono forniti anche beni e materiali, rimangono prestazioni di servizi, dato che i beni ed i materiali forniti non sono in grado di trasformare la prestazione in una vendita.

ROBERTO BUGLISI  
Servimprese srl STP

## BANDO INAIL: incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro

Anche per quest'anno è stato pubblicato il bando ISI 2015 che consente alle imprese che investono in sicurezza ed in prevenzione, di ottenere finanziamenti a fondo perduto. L'agevolazione è riservata a coloro che pongono in essere quelle misure atte a promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso investimenti mirati in attrezzature e macchinari che consentono inoltre di migliorare anche l'efficienza e la competitività delle imprese. Il finanziamento a fondo perduto viene attribuito secondo un ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento dei fondi disponibili (per il 2015 pari complessivamente ad Euro 276.269.986). I soggetti beneficiari sono le imprese costituite sia in forma societaria che individuale, iscritte alla CCIAA, che propongono progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e all'adozione di nuovi modelli organizzativi di maggiore responsabilità sociale. Viene introdotta anche la possibilità di presentare progetti aventi ad oggetto la rimozione e bonifica da materiali contenenti l'amianto. La copertura dei costi prevede un contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura del 65% con minimo di spesa pari ad

Euro 5.000 ed un massimo di ad Euro 130.000 per ogni impresa. Il contributo è subordinato al superamento di una istruttoria tecnico-amministrativa ed i passaggi operativi sono i seguenti.

Dal 1 marzo fino alle ore 18:00 del 5 maggio 2016, le imprese potranno provvedere alla compilazione della domanda on line. Successivamente a partire dal 12 maggio 2016 le imprese che avranno raggiunto un punteggio soglia di almeno 120 punti, potranno accedere al sito per scaricare il proprio codice identificativo. Tale codice andrà poi utilizzato nell'ultima fase del procedimento che prevede un "click day" per l'invio definitivo dell'istanza agevolativa. La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande sono pubblicati sul sito Inail a partire dal 19 maggio 2016.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link del sito INAIL:

<http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/Bandolsi2015/index.html>

FILIPPO PALLAORO  
Studio Degaspero Martinelli

## RASSEGNA STAMPA sintesi

2016 relativa ai dati fiscali dovranno essere indicate anche:

- a) le agevolazioni previste per il rientro dei "cervelli" (punti 1 e 2 del modello);
- b) l'anticipazione del Tfr in busta paga (punto 477 del modello);
- c) la nuova versione - entrata a regime - del bonus di 80 euro.

La precisazione è contenuta nella circolare n. 4/2016 di Assonime.

Si ricorda che ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) e del D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29, l'anticipo del Tfr può essere chiesto dai lavoratori dipendenti del settore privato - esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo - titolari di un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi con il medesimo datore di lavoro, per i periodi di paga che vanno dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

I sostituti di imposta devono:

- entro il 28 febbraio, rilasciare la CU 2016 ai lavoratori dipendenti, autonomi e titolari di redditi diversi;
- entro il 7 marzo 2016, trasmetterla all'Agenzia delle Entrate.

Italia Oggi del 9 febbraio 2016, pag. 30

### Dal 16 marzo via libera alla compensazione "orizzontale" dei crediti Iva

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva 2016 entro il mese di febbraio, dal prossimo 16 marzo potranno effettuare la compensazione "orizzontale" dei crediti Iva oltre i 5mila euro, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Al riguardo si tenga presente che:

- tale possibilità è esclusa per le società di comodo, per effetto di quanto dispone l'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Finanziaria 1995);
- il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97 è pari a 700mila euro per ciascun anno solare (legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001);
- detto limite è elevato a un milione di euro per i subappaltatori che nell'anno precedente hanno registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di subappalto e fatturate in regime di reverse charge.

Italia Oggi Sette del 15 febbraio 2016, pag. 8

### Dal 15 febbraio operativa l'istanza "blocca ganascè"

Con un comunicato apparso sul proprio sito, Equitalia annunciava che "il fermo amministrativo [già disposto, ndr] può essere sospeso se il contribuente ottiene un piano di rateizzazione": non si tratta quindi di una cancellazione delle "ganascè" fiscali, ma di un semplice "congelamento". All'annuncio ha fatto seguito l'emanazione da parte dell'agente della riscossione della circolare n. 105/2016, contenente chiarimenti sulle modalità operative.

Nel documento si legge tra l'altro che sono interessati dalla nuova possibilità i contribuenti ammessi a un piano di rateizzazione dal 22 ottobre 2015. L'istanza

## RASSEGNA STAMPA sintesi

potrà essere presentata soltanto a seguito del pagamento della prima rata; a questo punto "Equitalia rilascerà un'apposita comunicazione con la quale il debitore potrà recarsi negli uffici del Pra (Pubblico Registro Automobilistico) per effettuare l'annotazione della sospensione e riprendere a utilizzare il veicolo".

Contestualmente alla circolare è stato diffuso anche un modello da inviare al Pra. *Italia Oggi del 11 febbraio 2016, pag. 31*

### Via libera al reciproco riconoscimento intra Ue di sanzioni pecuniarie e sequestri

"Istituire un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione reale adottato in qualsiasi Stato membro, secondo le forme e la disciplina previsti dal diritto nazionale": è questo l'obiettivo del decreto legislativo - approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri - attuativo della decisione quadro n. 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione dell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Con tale provvedimento, in particolare, viene disciplinata l'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri che dispongono il blocco o il sequestro per finalità probatorie o per la successiva confisca. Nella medesima seduta è stato approvato in via definitiva anche un decreto legislativo che recepisce la decisione quadro n. 2005/214/GAI, in materia di applicazione tra gli Stati Ue del principio di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Per effetto di tale provvedimento, le sanzioni pecuniarie adottate in uno Stato membro potranno, in presenza di determinate condizioni previste dalla normativa, essere riconosciute in un altro Paese comunitario. Altri due decreti legislativi che hanno ricevuto (in via preliminare) il via libera da Palazzo Chigi riguardano il recepimento delle decisioni quadro n. 2009/315/GAI e n. 2009/316/GAI, relative allo scambio telematico tra i Paesi comunitari delle informazioni estratte dal casellario giudiziale.

*Italia Oggi del 12 febbraio 2016, pag. 33*

### Voluntary, quali effetti sulle scritture contabili?

Per i contribuenti titolari di reddito di impresa che hanno regolarmente presentato l'istanza di voluntary disclosure e trasmesso la relativa documentazione si pone ora la necessità di mettere mano alle scritture contabili. Si tratta di un aspetto sinora poco affrontato dagli stessi addetti ai lavori e, a quanto pare, trascurato dallo stesso Legislatore della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (che ha disciplinato l'ambito applicativo e la procedura di regolarizzazione delle attività irregolarmente detenute all'estero): a ben vedere, ciò rappresenta una lacuna rispetto a quanto previsto in occasione del condono fiscale del 2002, visto che l'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) prevedeva la regolarizzazione delle scritture

## IMMOBILI ABITATIVI E PRIMA CASA: novità e nuove agevolazioni

La Legge di Stabilità per il 2016, ha introdotto alcune importanti novità ed agevolazioni ai fini dell'acquisto di immobili abitativi, in particolare:

- la detrazione dall'Irpef del 50% dell'Iva;
- la possibilità di godere dei benefici "prima casa" anche nell'ipotesi di possesso di altro immobile di abitazione;
- la possibilità di acquistare in leasing la "prima casa";
- il bonus mobili per giovani coppie.

La prima agevolazione riguarda tutti gli acquisti effettuati entro l'anno 2016 di nuove abitazioni di classe energetica "A" o "B" cedute da imprese costruttrici; agli acquirenti di questi immobili spetta una detrazione dall'Irpef del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva da ripartirsi in quote costanti per dieci anni. Il pagamento dell'Iva deve avvenire nel periodo d'imposta 2016 secondo il criterio di cassa. Nel caso di acconti versati nell'anno 2015, questi non potranno godere della detrazione in questione. Allo stesso modo un acconto versato nel 2016 per un acquisto perfezionato nel 2017 non godrà del beneficio in quanto la compravendita deve effettuarsi entro il 31 dicembre 2016.

In merito alla seconda agevolazione, dal primo gennaio 2016 anche coloro che, al momento dell'atto, possiedono già una casa di abitazione potranno chiedere di godere dei benefici "prima casa", con pagamento dell'imposta di registro pari al 2 per cento, in luogo del 9 per cento, a patto che rivendano la casa in precedenza acquistata entro un anno dalla data del rogito di acquisto della nuova abitazione. Non è più quindi indispensabile, ai fini del mantenimento dell'agevolazione, la preventiva vendita dell'immobile acquistato. È stato inoltre chiarito che l'estensione del beneficio esplica effetti anche ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata Iva del 4%. In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, si renderà applicabile l'imposta nella misura ordinaria, gli interessi ed una soprattassa pari al 30% sulla differenza dell'imposta stessa. Per quanto riguarda l'acquisizione della prima casa in leasing la banca o l'intermediario finanziario (concedente) si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile secondo le indicazioni dell'utilizzatore e lo mette a sua disposizione, per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. L'utilizzatore si assume tutti i rischi, anche di perimento del bene, riservandosi la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito. È stata pre-

vista la possibilità per l'utilizzatore di usufruire della sospensione del pagamento dei canoni, ma per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi. La sospensione può essere richiesta esclusivamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. Al di fuori di tale eventualità il concedente ha il diritto di agire, per il rilascio dell'immobile, con il procedimento per convalida di sfratto previsto per i casi finita locazione e di morosità.

A livello fiscale viene riconosciuta la possibilità di operare la detrazione Irpef del 19% (già riconosciuta, tra l'altro, sugli interessi passivi dei mutui accesi per l'acquisto della "prima casa") anche sui canoni, sui relativi oneri accessori, e sul prezzo di riscatto corrisposti in forza di "contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.

La detrazione spetta alle seguenti condizioni e con i seguenti limiti:

- per i soggetti che all'atto della stipula del contratto di leasing hanno meno di 35 anni di età, la detrazione spetta su un importo massimo di 8.000 euro, per quanto concerne i canoni e gli oneri accessori, e di 20.000 euro, per quanto concerne il prezzo di riscatto;
- per i soggetti che all'atto della stipula del contratto di leasing hanno più di 34 anni di età, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro, per quanto concerne i canoni e gli oneri accessori, e di 10.000 euro, per quanto concerne il prezzo di riscatto.

Per entrambe le categorie di soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare della detrazione (da verificare all'atto della stipula) sono quella di avere un reddito non superiore a 55.000 euro e di non essere titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Per quanto attiene l'imposta di registro, la cessione, da parte degli utilizzatori, di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa prevede le seguenti aliquote:

- 1,5% per le cessioni di contratti aventi ad oggetto immobili di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate a favore di soggetti in possesso dei requisiti "prima casa";
- 9% per tutti gli altri casi di cessione (da parte degli utilizzatori) di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa (indipendentemente dalla categoria catastale degli immobili e dalla tipologia del soggetto subentrante).

L'imposta di registro (dell'1,5% o del 9%) va calcolata sul corrispettivo pattuito per la cessione

del contratto di leasing aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

Le suddette disposizioni di natura fiscale hanno durata limitata, trovando applicazione per il solo intervallo temporale che va dal 1.1.2016 al 31.12.2020.

E' stata introdotta una nuova detrazione fiscale per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ed arredo dell'unità abitativa dalle giovani coppie, costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio. A tal fine quindi è necessario:

- aver costituito tale nucleo familiare da almeno tre anni,
- che almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni di età,
- aver acquistato un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore ad euro

16.000. Quindi non potranno accedere al beneficio in questione coppie sposate da meno di tre anni a meno che non riescano a dimostrare una precedente convivenza, dimostrazione che presumibilmente potrà essere fornita facendo riferimento alla residenza anagrafica precedente al matrimonio. Ulteriore requisito per poter accedere all'agevolazione in questione è l'aver acquistato un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La norma non specifica chiaramente i termini temporali relativi all'acquisto (ovvero se l'acquisto deve essere effettuato nel 2016, o sono agevolabili anche spese per arredi su acquisti di abitazioni fatte in anni precedenti, magari nel triennio in cui è stato costituito il nucleo familiare), tuttavia è chiaro che, rispetto al bonus arredi (prorogato anche per il 2016 alle medesime condizioni), presupposto per usufruire dell'agevolazione è l'acquisto della casa (da adibire ad abitazione principale) e non la sua ristrutturazione.

FILIPPO PALLAORO  
Studio Degasperì Martinelli

## MAXI-AMMORTAMENTI: novità

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la possibilità per imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016 di maggiorare del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili, il costo di acquisizione degli stessi.

Gli investimenti interessati dalla suddetta agevolazione riguardano l'acquisto in proprietà o in locazione finanziaria di beni materiali strumentali nuovi ad esclusione dei fabbricati e dei beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,50%. La consegna, spedizione ovvero l'effetto traslativo della proprietà così come, per i leasing, la stipula del contratto devono avvenire all'interno del periodo individuato ossia dal 15.10.2015 al 31.12.2016.

Sono considerati "nuovi" i beni acquistati dal produttore, dal rivenditore o da altro soggetto purché non siano mai stati utilizzati dal cedente. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, da ultimo con la circolare 5/E/2015 con riguardo all'agevolazione Tremonti-quater, rientrano nel campo applicativo dell'agevolazione anche i beni utilizzati a solo scopo dimostrativo o per fini espositivi, comprese le c.d. auto "km zero". Nello specifico il beneficio, che rileva esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/ IRES) tramite l'inserimento di una variazione in diminuzione nel modello Unico, consiste nel

riconoscimento di maggiori costi per ammortamenti, calcolati applicando gli ordinari coefficienti stabiliti dal DM 31.12.1988 al costo di acquisto/riscatto incrementato del 40%, ovvero di maggiori costi per canoni di leasing determinati incrementando del 40% la quota capitale dei canoni.

Con riferimento ad alcune particolari tipologie di beni si specifica che:

- per i beni di costo unitario inferiore a Euro 516,46, interamente deducibili nell'esercizio, è possibile effettuare la maggiorazione del 40% del costo sostenuto arrivando ad un costo deducibile massivo di Euro 723,04;
- per i veicoli a deducibilità ridotta è previsto l'incremento del 40% dei limiti previsti dall'art. 164, co. 1, lett. b) del TUIR al fine di evitare che la maggiorazione figurativa del costo di acquisizione venga di fatto neutralizzata da tali limiti. Per le autovetture il limite di deducibilità ordinario previsto dal TUIR pari ad Euro 18.075,99 (25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio) viene pertanto portato ad Euro 25.306,39 (36.151,98 per agenti e rappresentanti di commercio). Resta ovviamente invariata la percentuale di deducibilità dei costi fissata in misura pari al 20% (80% per agenti e rappresentati di commercio).

FEDERICO GIULIANI  
Studio Moser

## RASSEGNA STAMPA sintesi

re contabili.

Sotto il profilo giuridico vi è il rischio che la situazione configuri gli estremi richiesti dall'art. 2621 del codice civile (reato di falso in bilancio): ipotesi, questa, espressamente esclusa dalla citata normativa del 2002.

Italia Oggi del 3 febbraio 2016, pag. 43

### Esclusi dal bail-in i depositi titoli in custodia o in amministrazione

È escluso dal bail-in "qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori, ovvero da o per conto di organismi di investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili": lo ha dichiarato il viceministro Enrico Zanetti in risposta a un'interrogazione parlamentare in Commissione Finanze della Camera.

Ciò significa che non rientrano i depositi titoli in custodia o in amministrazione, in quanto hanno per oggetto la detenzione e la gestione da parte della banca dei soli strumenti finanziari, quali azioni, obbligazioni, titoli di stato e quote di fondi. Vi rientrano invece gli interessi e i dividendi generati dai rapporti sopra indicati e detenuti presso la banca. Il rappresentante del Governo ha inoltre ricordato che l'elenco degli strumenti esclusi dal salvataggio bancario è "chiuso e non estendibile".

Italia Oggi del 5 febbraio 2016, pag. 27

### Nell'Unico 2016 obbligo di autocertificazione per i forfettari

Per i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario per il 2015 - ai sensi della legge di Stabilità dello scorso anno (legge 23 dicembre 2014, n. 190) - scatta l'obbligo dell'autocertificazione: nell'Unico 2016 devono infatti attestare il possesso dei requisiti richiesti ai fini del beneficio nonché l'assenza di cause ostative.

È quanto emerge dalla lettura del nuovo quadro LM, sezione II, del modello approvato nei giorni scorsi in via definitiva dall'Agenzia delle Entrate. In particolare viene chiesto:

- il codice attività (campo 1 del rigo LM22). Devono essere compilati anche i rigi da LM22 a LM30 nel caso in cui il contribuente svolgesse contemporaneamente più attività;
- di barrare la casella "sussistenza requisiti accesso regime, art. 1, comma 54, legge 190/2014" (rigo LM21, colonna 1);
- di barrare la casella indicata nel rigo LM21, colonna 2, per attestare l'assenza di cause ostative che bloccano l'accesso al regime forfettario; non rileva ovviamente la causa ostativa di cui all'art. 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190/2014, introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Italia Oggi del 4 febbraio 2016, pag. 30

### Quadro RS per i "forfettari"

L'Unico 2016 Persone fisiche si adegua alle novità introdotte per i "forfettari" dal-

## RASSEGNA STAMPA sintesi

l'art. 1, commi da 54 a 89, della legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190): oltre al quadro LM, infatti, in capo ai contribuenti che nel 2015 hanno optato per il regime forfetario vi è l'obbligo di compilare la nuova sezione del quadro RS. In particolare:

- in presenza di compensi corrisposti a soggetti terzi, i righe 371, 372 e 373 del quadro citato si compongono ciascuno di due caselle, nelle quali indicare: - il codice fiscale del «terzo» a cui sono stati corrisposti compensi non assoggettati a ritenuta (casella 1); - l'ammontare dei compensi stessi (casella 2);
- nei righe da 374 a 378 del medesimo quadro RS, inoltre, devono essere indicati dati informativi riferiti all'attività svolta dal contribuente (quali il numero complessivo delle giornate retribuite ai dipendenti e dei mezzi di trasporto, il costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e l'utilizzo di beni di terzi, ecc.).

Italia Oggi del 6 febbraio 2016, pag. 29

### Acquisto in leasing dell'abitazione, dubbi sulla determinazione del reddito complessivo

La stipula di un contratto di leasing abitativo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 - possibile per effetto dell'entrata in vigore dell'ultima legge di Stabilità (legge 28 dicembre 2015, n. 208) - consente all'utilizzatore con un reddito non superiore a 55mila euro, di detrarre dalla sua Irpef lorda il 19 per cento dei canoni di leasing - fino all'importo di 8mila euro - e del prezzo di riscatto - fino all'importo di 20mila euro; tali limiti di importo sono ridotti alla metà se l'utilizzatore ha compiuto 35 anni.

In merito a questa misura sono stati forniti chiarimenti nel corso di Telefisco 2016 e recentemente dal Consiglio nazionale del Notariato. Restano peraltro dubbi in merito al momento in cui rileva il reddito complessivo: la legge si riferisce al periodo di imposta nel corso del quale è stato stipulato il contratto oppure all'ultima dichiarazione dei redditi? Sul punto l'Agenzia delle Entrate non ha fornito chiarimenti.

Non è chiara neppure la portata di un'altra condizione: che l'utilizzatore non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Il Sole 24 Ore del 2 febbraio 2016, pag. 42

### Le Entrate limitano la detrazione per l'acquisto di immobili

Ai fini Irpef è detraibile, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo versato per il pagamento dell'Iva relativa all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse: lo prevede l'articolo 1, comma 56, della legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Al riguardo le Entrate hanno sostenuto che dal beneficio restano escluse le cessioni effettuate dalle imprese che hanno eseguito esclusivamente interventi di recupero edilizio, anche in presenza dei requisiti imposti ai fini delle detrazioni

## LEGGE DI STABILITÀ 2016: alcune novità

### TERMINE DI ACCERTAMENTO FISCALE PER IMPOSTE SUI REDDITI E IVA

Si allunga di un anno il termine per l'accertamento tributario ai fini di Iva ed imposte sui redditi: ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, infatti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

### Dichiarazione omessa o nulla

Il termine è stato fissato al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

### Iva

In caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza Iva detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte del Fisco e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data di consegna.

### Decorrenza dei nuovi termini

**Periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e periodi successivi:** si applicano le nuove regole.

**Periodi di imposta precedenti:** gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o, in caso di omessa presentazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In presenza di condotte penalmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tali termini sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera se la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria è stata presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini stessi.

### IVA - NOTE di VARIAZIONE

Il nuovo art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 ammette la possibilità di emettere note di variazione Iva entro un anno dall'operazione anche nelle seguenti ipotesi:

- in presenza di "inesattezze della fatturazione" per le quali si renda applicabile l'art. 21, comma 7, del medesimo decreto (relativo alla fatturazione per operazioni inesistenti);
- in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
  - a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare) o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano

attestato (ex art. 67, comma 3, lettera d), della medesima legge). Le nuove regole si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016;

- a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Le nuove regole si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31 dicembre 2016.

### Procedura esecutiva individuale "infruttuosa"

Si considera tale nelle seguenti ipotesi:

- in caso di **pignoramento presso terzi**, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- in caso di **pignoramento di beni mobili**, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risultino la mancanza di beni da pignorare oppure l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità;
- **quando per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta**, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

### RIAMMISSIONE A PIANI DI RATEAZIONE DECADUTO

In presenza di una definizione dell'accertamento tributario o di omessa impugnazione (ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218), i contribuenti che nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 sono decaduti da un piano di rateazione, possono essere riammessi al medesimo piano, seppur limitatamente alle imposte dirette. A tal fine occorre:

- riprendere entro il 31 maggio 2016 il versamento della prima delle rate scadute;
- nei 10 giorni successivi al versamento, trasmettere copia della relativa quietanza all'ufficio competente ai fini della sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

### Attenzione

1. Si decade dal nuovo piano di rateazione in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
2. A seguito dell'invio della quietanza non possono essere avviate nuove azioni esecutive.

### PREMI DI PRODUTTIVITÀ - IRPEF

Ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con apposito decreto, nonchè le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, si applica un'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali del 10 per cento, entro il limite complessivo di 2mila euro lordi.

### Ambito di applicazione

La norma in esame si applica nel settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore - nell'anno precedente quello di percezione delle somme - a 50mila euro.

## RIVALUTAZIONE DI BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI

I soggetti Ires che non adottano gli Ias possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, secondo le seguenti disposizioni:

- la rivalutazione dev'essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2014 e per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2016 (ovvero 2015 per i soggetti solari);
- la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e dev'essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa;
- il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva di Ires, Irap ed eventuali addizionali nella misura del 10 per cento;
- il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento per i beni ammor-

tizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili;

- in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione;
- le imposte sostitutive devono essere versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata;
- gli importi da versare possono essere compensati;
- si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il D.M. 13 aprile 2001, n. 162, il D.M. 19 aprile 2002, n. 86 e l'art. 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- per i beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.

PIERGIORGIO FRIZZERA

Organizzazione & Sistemi srl

## REGIME FORFETARIO PER GLI AUTONOMI: novità

L'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) aveva introdotto, a decorrere dall'1.1.2015, il regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. forfettario), destinato agli esercenti attività d'impresa, di arte o professione in forma individuale e la Legge di Stabilità del 2016 (L. 28.12.2015 n. 208) ha introdotto delle modifiche allo stesso riguardanti alcune condizioni per l'accesso e la permanenza nel regime, un'agevolazione per i soggetti che iniziano l'attività e, infine, un regime contributivo agevolato opzionale.

### ACCESSO AL REGIME DAL 01.01.2016

L'accesso al regime o il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono, al contempo e con riferimento all'annualità precedente, le seguenti caratteristiche:

- ricavi conseguiti o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori ai seguenti limiti:
  - 45.000,00 euro per industrie alimentari e delle bevande con codici attività 10 e 11;
  - 50.000,00 euro per commercio all'ingrosso e al dettaglio con codici attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7 e 47.9;
  - 40.000,00 euro per commercio ambulante di

prodotti alimentari e bevande con codice attività 47.81;

- 30.000,00 euro per commercio ambulante di altri prodotti con codici attività 47.82 e 47.89;
- 25.000,00 euro per costruzioni e attività immobiliari con codici attività 41, 42, 43 e 68;
- 25.000,00 euro per intermediari del commercio con codice attività 46.1;
- 50.000,00 euro per attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con codici attività 55 e 56;
- 30.000,00 euro per attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi con codici attività da 64 a 66, da 69 a 75 e da 85 a 88;
- 30.000,00 euro per tutte le altre attività con codici attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84 e da 90 a 99;
- spese complessivamente non superiori a 5.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni, ecc.;
- costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti e valore normale dei beni in leasing non superiore a 20.000,00 euro.

Sono inoltre preclusi ai benefici del nuovo regime

## RASSEGNA STAMPA sintesi

per le ristrutturazioni edilizie. Il principio sarà molto probabilmente ufficializzato in una circolare di prossima emanazione. Inoltre, relativamente alle detrazioni per gli studenti fuori sede, per il Fisco la spesa sostenuta dal genitore dev'essere imputata al soggetto intestatario del documento che la attesta; qualora il documento sia intestato al figlio, la detrazione potrà essere usufruita da entrambi i genitori in proporzione al sostenimento effettivo.

*Italia Oggi del 3 febbraio 2016, pag. 39*

### Escluso il favor rei per l'uso del contante

Contrariamente a quanto sostenuto nei giorni scorsi da taluni osservatori, l'innalzamento del limite per l'utilizzo del contante - disposto dall'art. 1, comma 898, dell'ultima legge di Stabilità (legge 28 dicembre 2015, n. 208) - non trascina con sé il principio del favor rei. Il che significa che sono sanzionabili i trasferimenti in contanti per importi superiori al limite di 999,99 euro, che siano stati effettuati fino al 31 dicembre 2015. L'importante precisazione è stata fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel corso di Telefisco 2016. Il nuovo limite dei 3mila euro, quindi, si applica esclusivamente ai trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2016. La conclusione alla quale è approdata l'Amministrazione si fonda sull'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

*Il Sole 24 Ore del 1 febbraio 2016, pag. 17*

### Regime forfettario, ammessi (con limiti) anche i lavoratori dipendenti

Per effetto delle novità introdotte dall'ultima legge di Stabilità (legge 28 dicembre 2015, n. 208) i contribuenti possono accedere al regime forfettario anche in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine si tenga presente quanto segue:

- tale possibilità è esclusa per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente (e redditi assimilati a questi ultimi) per importi superiori a 30mila euro;
- relativamente ai soggetti che hanno aperto la partita Iva nel 2015, vigevano i limiti di cui all'art. 1, comma 54, lettera d), della legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190); pertanto doveva essere verificata la prevalenza dei redditi conseguiti nell'attività di impresa, arte o professione rispetto a quelli di lavoro dipendente (ed assimilati);
- ai fini di cui alla lettera b), detta verifica non rilevava se il rapporto di lavoro era cessato o la somma dei redditi complessivi (di lavoro autonomo e dipendente o assimilato) non superava i 20mila euro.

*Italia Oggi del 30 gennaio 2016, pag. 40*

### Dal 1° gennaio cambiano le condizioni per l'acquisto agevolato della prima casa

Per effetto dell'entrata in vigore della legge di Stabilità, cambiano i presupposti per accedere alle agevolazioni tributarie riconosciute per la prima casa. Fino al 31 dicembre 2015, infatti, non potevano usufruire del beneficio i soggetti

## RASSEGNA STAMPA sintesi

proprietari di un'altra abitazione situata nello stesso Comune in cui era ubicato l'immobile oggetto dell'acquisto, e neppure coloro che avessero la proprietà di un'altra casa, ovunque ubicata in Italia, acquistata con le agevolazioni in esame. La legge n. 208/2015 "cancella" questo secondo limite, nel senso che il soggetto può comunque acquistare un'altra abitazione con i benefici prima casa, sempreché proceda alla vendita della precedente entro un anno dal nuovo atto. Il primo vincolo - proprietà di un altro immobile abitativo nel medesimo Comune -, invece, rimane fermo. Le nuove regole - è stato precisato nel corso di Telefisco - si applicano anche agli acquisti a titolo gratuito (successioni e donazioni) nonché ai contratti soggetti ad Iva.

*Il Sole 24 Ore del 31 gennaio 2016, pag. 15*

### Valore catastale per l'assegnazione e la cessione agevolata

In sede di assegnazione e di cessione agevolata effettuate ai sensi della legge di Stabilità 2016, ai fini dell'imposta di registro è possibile adottare il valore catastale in luogo dell'applicazione del criterio normale, anche con riferimento agli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo.

Questa "forfettizzazione" della base imponibile chiuderebbe le possibilità del Fisco di rettificare gli importi dichiarati. Inoltre, posto che l'agevolazione non si applica agli immobili strumentali per destinazione, si ritiene che la destinazione del bene debba essere valutata al momento dell'assegnazione e non al momento della relativa delibera.

Relativamente alla trasformazione in società semplice, inoltre, si dovrà utilizzare la nuova definizione di "società immobiliare" coniata dal decreto sull'internazionalizzazione delle imprese (D.lgs. 24 settembre 2015, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega n. 23/2014). Lo ha precisato il Consiglio nazionale del Notariato con lo studio n. 2/2016.

*Italia Oggi del 30 gennaio 2016, pag. 38*

### Governo: fatturazione elettronica per tutti e abolizione dello spesometro

Nei giorni scorsi il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, aveva manifestato la necessità di estendere l'obbligo della fatturazione elettronica: al riguardo il viceministro all'Economia Luigi Casero si è detto "assolutamente d'accordo", perché "con la fatturazione elettronica non faremo solo contrasto all'evasione ma potremo mandare in soffitta tantissimi adempimenti, penso allo spesometro, che complica la vita dei professionisti e di chi fa impresa in maniera onesta. Per questo stiamo pensando di accelerare".

Il rappresentante dell'Esecutivo ha anche preannunciato l'imminente soppressione di dieci microtasse inutili, tra le quali quella per il rilascio del passaporto e la tassa sui diplomi universitari.

*Italia Oggi del 27 gennaio 2016, pag. 31*

PIERGIORGIO FRIZZERA  
Organizzazione & Sistemi srl

i soggetti che, nel corso dell'applicazione del medesimo, si trovano nelle seguenti situazioni:

- adottano regimi speciali IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non sono residenti in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone o associazioni professionali, ovvero a srl in regime di trasparenza;
- hanno percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

### BENEFICI

L'utilizzo del regime consente di determinare in modo forfetario il reddito imponibile, mediante un coefficiente di redditività differente in base alla tipologia di attività svolta; tale reddito è quindi tassato applicando un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale pari al 15%. Inoltre, per i soggetti che iniziano l'attività, (start up) tale regime, dall'01.01.2016 consente di applicare al reddito forfetariamente determinato l'aliquota d'imposta sostitutiva pari al 5% per i primi cinque anni di attività.

Il regime contempla, altresì, l'esclusione da IVA, IRAP e studi di settore, l'esonerazione dalle ritenute fiscali (da operare sulle somme corrisposte e da subire sulle somme percepite) e la determinazione agevolata dei contributi previdenziali.

Con riferimento all'agevolazione relativa alla determinazione dei contributi previdenziali, il suo utilizzo necessita la presentazione di un'apposita domanda secondo le modalità e i termini di seguito riepilogati.

### DURATA DEL REGIME

Non vi è alcuna limitazione circa la durata di applicazione del regime forfetario, lo stesso può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d'accesso o si verifica una o più delle condizioni ostative. Non è stato finora indicato se l'eventuale fuoriuscita dal regime forfetario (volontaria o obbligata per perdita dei requisiti) impedisca di avvalersi nuovamente del regime stesso, oppure sia possibile utilizzarlo qualora vengano riacquistati i requisiti necessari o siano venute meno le cause ostative. Data l'assenza di una disposizione specifica in tal senso, l'accesso al regime forfetario risulterebbe possibile anche a seguito di una precedente fuoriuscita.

### AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

L'agevolazione contributiva può essere utilizzata solo al ricorrere di determinate condizioni. In par-

ticolare, il suo utilizzo è limitato:

- ai soli imprenditori individuali (con esclusione dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, oppure alle Casse professionali private);
- che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il nuovo regime forfetario a fini reddituali.

Dal 01.01.2016 l'agevolazione consiste nella determinazione dei contributi dovuti alle predette Gestioni applicando al reddito forfetario (assoggettato ad imposta sostitutiva) "la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento". Al riguardo, la Relazione tecnica al Ddl di stabilità per il 2016 ha indicato che "la norma stabilisce la reintroduzione del minimale contributivo con riduzione delle aliquote del 35 per cento".

Il pagamento di un importo pari al contributo calcolato con le aliquote ridotte del 35% sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Nell'ipotesi in cui detto regime cessi anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

Optando per l'agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di:

- coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, ai quali spetterebbe una riduzione dell'aliquota contributiva di 3 punti percentuali;
- soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, ai quali sarebbe applicabile una riduzione del 50% dei contributi dovuti.

L'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS, secondo le modalità definite nella Circolare INPS 10.2.2015 n. 29.

Con il messaggio INPS 25.1.2016 n. 286 è stato indicato che la predetta domanda deve essere presentata anche dai soggetti che hanno applicato nel 2015 il regime forfetario e che avevano, a suo tempo, presentato domanda per l'applicazione della previgente agevolazione contributiva; infatti, posto che le domande presentate l'anno scorso "sono state chiuse d'ufficio al 31.12.2015, l'adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda" entro il 28 febbraio.

Se la domanda è presentata oltre detto termine, l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso e potrà essere eventualmente ripresentata (in presenza dei requisiti) una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

ALESSANDRO DALMONEGO  
Studio Fronza Comm.ti Associati